

TAR Roma 30/07/1999 n. 2369

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis, introdotto dall'art. 7 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, come modificato dall'art. 7 L. 18 novembre 1998 n. 415, che regola il procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse negli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, così come non vengono prese in considerazione al fine della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, atteso che rientrano nella percentuale marginale del 10% che non concorre alla formazione della detta media, non possono essere considerate infine per determinazione della media aritmetica degli scarti, che costituisce un correttivo della media delle offerte, destinato ad affinare tale dato e che, pertanto, non può che essere omogeneo al primo.